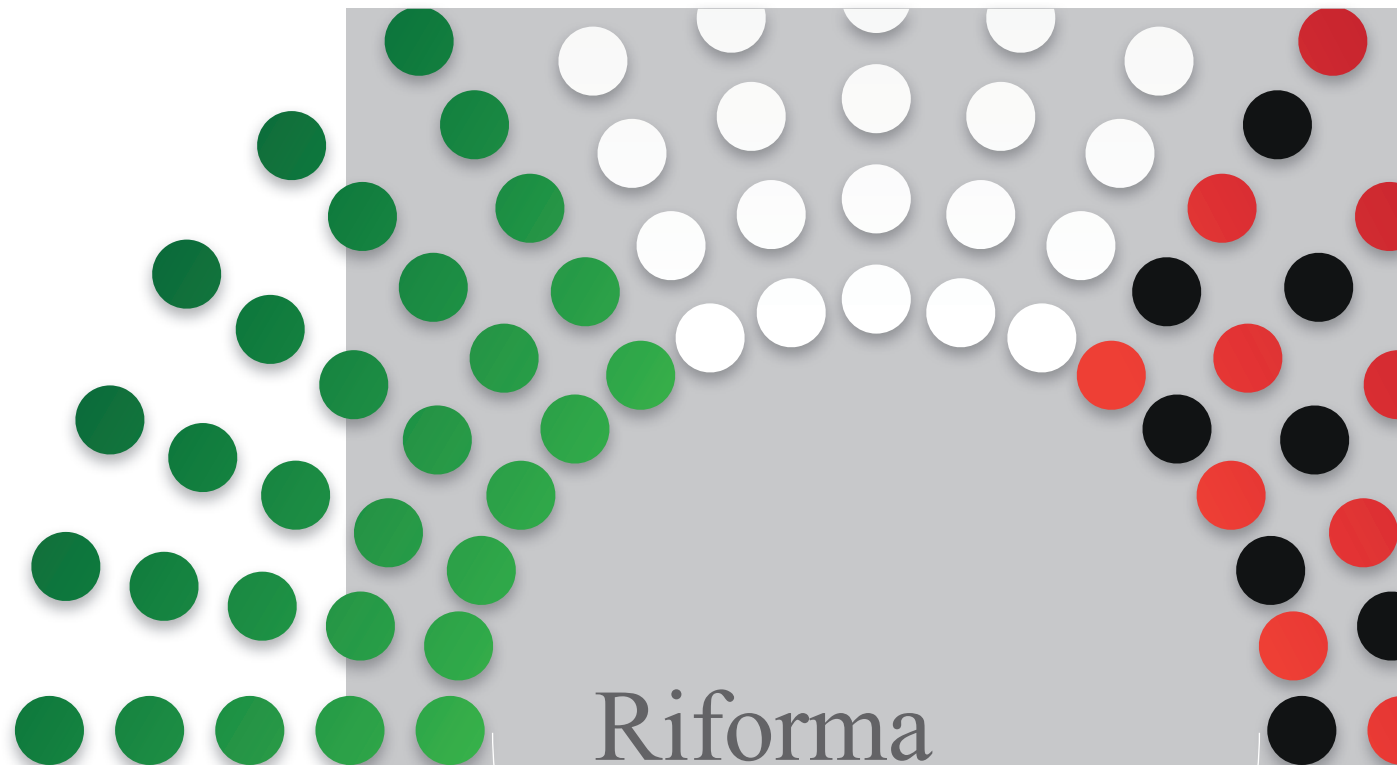




CONSEIL
DE LA VALLEE
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA VALLE
D'AOSTA



Riforma costituzionale 2016

Per una
comunità informata



CONSEIL
DE LA VALLEE
CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA VALLE
D'AOSTA



Pubblicazione a cura della Struttura affari legislativi, studi e documentazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Redazione testi

Anny Fontanazzi e Sandro Schincaglia
con la consulenza scientifica del prof. Roberto Louvin

Progetto grafico

Simone Blanc

Stampa

Tipografia Testolin

© tutti i diritti riservati al Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 Aosta, Italia
www.consiglio.vda.it

MAGGIO 2016

Con questa pubblicazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle intende offrire la più ampia informazione su di un tema complesso e dai mille risvolti come quello del progetto di revisione della Costituzione italiana approvato dal Parlamento ad aprile 2016 e che sarà sottoposto a referendum confermativo nell'autunno prossimo.

Queste pagine costituiscono anche il supporto alle quattro serate che abbiamo voluto organizzare sul territorio nel mese di maggio, grazie alla collaborazione del gruppo di lavoro Autonomie Speciali Alpine (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino, Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia-Giulia), istituito nell'ambito del progetto di ricerca "Laboratorio di innovazione istituzionale per l'Autonomia integrale" dell'Università di Trento, con il fine di creare una sede di riflessione permanente sulla giurisprudenza costituzionale e sulle prospettive di sviluppo dell'autonomia speciale. I docenti universitari Massimo Carli, Elena D'Orlando, Esther Happacher, Roberto Louvin e Roberto Toniatti, che fanno parte del gruppo ASA, interverranno per illustrare e fornire alla comunità valdostana ogni informazione utile a comprendere i cambiamenti che potranno derivare da questa riforma, per meglio conoscerne la portata e gli effetti.

Desidero esprimere un ringraziamento particolare al professor Louvin, per la consulenza scientifica, e ai dipendenti della Struttura affari legislativi, studi e documentazione del Consiglio regionale, per l'apporto dato alla realizzazione di questo volume al fine di semplificare e facilitare la lettura della riforma.

Una riforma che, se confermata, determinerà dei cambiamenti nelle Istituzioni della Repubblica, come la fine del bicameralismo paritario, e avrà degli effetti sull'ordinamento regionale nel suo complesso oltre che sulla Valle d'Aosta, con risvolti sul nostro Statuto speciale e, quindi, sui contenuti fondamentali della nostra Autonomia. Si tratta quindi di un momento delicato e determinante per il nostro futuro.

In questa fase politico-istituzionale, l'Ufficio di Presidenza, fedele alla funzione del Consiglio regionale di farsi l'interprete di temi istituzionali e culturali di grande portata, è quindi profondamente convinto della necessità di coinvolgere i cittadini, non per portare argomentazioni a favore del sì o del no alla riforma, ma semplicemente per fornire gli strumenti atti alla formazione di una propria opinione, per favorire l'analisi e l'approfondimento, per decidere consapevolmente del proprio futuro.

Perché in democrazia, partecipare significa innanzitutto essere informati.

Marco Viérin

Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

SOMMARIO

Approfondendo cause ed effetti della riforma costituzionale del 2016	<i>pag 4</i>
di Roberto Louvin	
La Costituzione italiana e i tentativi di riforma del passato	<i>pag 12</i>
La riforma costituzionale del 2016 in breve	<i>pag 16</i>
Focus tematici	<i>pag 21</i>
Il Senato della Repubblica	<i>pag 21</i>
Il procedimento legislativo	<i>pag 24</i>
Il riparto delle competenze legislative	<i>pag 27</i>
Gli effetti della riforma sulle Regioni a Statuto speciale	<i>pag 35</i>
Il testo della Costituzione: com'è adesso e come cambia	<i>pag 39</i>
Strumenti per saperne di più	<i>pag 73</i>
Per approfondire sul web	<i>pag 75</i>

APPROFONDENDO CAUSE ED EFFETTI DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2016

La lettura e la comprensione della riforma costituzionale del 2016 sono un esercizio complicato.

Quarantacinque articoli della Costituzione (su un totale di centotrentanove) sono modificati, qualche volta con formulazioni di difficile comprensione.

Una scrittura confusa, alambiccata, che ha poco a che vedere con la linearità e la chiarezza del testo del 1948, figlio di un'epoca storica e di una cultura giuridica da cui ci si è molto allontanati. Uno stile, quello odierno, che risente dei difficili compromessi raggiunti e dei tanti emendamenti proposti e discussi in questi ultimi due anni.

Se la riforma sarà confermata dal *referendum* dell'autunno prossimo, potrà esserci un cambiamento importante - anche se non proprio epocale - nel funzionamento delle istituzioni repubblicane. Vale la pena conoscerne la portata e gli effetti.

L'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta di fornire alla cittadinanza una "guida ragionata" di lettura va incontro al bisogno di arrivare informati al voto popolare e di permettere a tutti - e in particolare ai valdostani anche nella prospettiva particolare propria della loro Regione - di soppesare correttamente sia i riflessi generali della riforma sul piano nazionale che le sue conseguenze sull'ordinamento della *Vallée* e sulle condizioni di esercizio della sua autonomia statutaria.

Il senso della riforma

La spiegazione di una riforma come questa non può essere del tutto "neutra": scegliendo di evidenziare alcuni aspetti positivi o negativi, di sottolineare analogie o differenze con questo o quel sistema politico, ricordando precedenti o prospettando conseguenze si rischia comunque sempre di suggestionare il lettore e di orientarne la lettura.

Per questo motivo si è proceduto in questa pubblicazione ad un lavoro collettivo di analisi, svolto con competenza dal personale del Consiglio regionale. Non potendo essere totalmente "neutra", la stesura del documento ha voluto essere il più possibile "plurale" e aperta alle diverse interpretazioni che possono essere date del testo del disegno di legge costituzionale Renzi-Boschi.

L'idea di riformare la Costituzione accompagna la politica italiana da almeno quarant'anni e si scontra - come si può leggere nella ricostruzione dei suoi antecedenti - con vivaci resistenze. L'intento riformatore non ha finora toccato né i Principi fondamentali né la Parte prima della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini), ma soltanto la Parte seconda (Ordinamento della Repubblica).

Negli anni Ottanta e Novanta il tema aveva riscosso un grande interesse facendo leva, soprattutto dopo la crisi della cosiddetta Prima Repubblica, sul mito delle riforme come momento di rigenerazione del sistema. A partire dagli anni Duemila, invece, si è iniziato a interpretare la riforma costituzionale piuttosto come una sorta di "manutenzione" della

Costituzione, un necessario progressivo adeguamento ai tempi nuovi, soprattutto per consentire maggior velocità del decidere e miglior equilibrio fra il centro e i territori. All'idea di una "grande riforma" si è sostituita l'opzione a favore di riforme più puntuali e settoriali.

Questi cambiamenti sono in gran parte in sintonia con la tendenza diffusa nei paesi occidentali a non considerare più sacra e intangibile l'intera Costituzione, ma a vedere in essa uno strumento di stabilità e garanzia soggetto ad una naturale evoluzione e che necessita di costanti aggiustamenti. È così che la Francia ha registrato, dopo l'adozione della Costituzione della V Repubblica nel 1958, ben 24 modificazioni della sua Carta fondamentale. Gli Svizzeri hanno una nuova Costituzione dal 18 aprile del 1999 e sono già intervenuti 27 volte per modificarla. In Italia, in quasi settant'anni, si è proceduto "soltanto" 15 volte a ritocchi, per lo più molto puntuali, di diversi articoli del testo in vigore dal 1948.

Negli ultimi due decenni il sistema regionale si è trovato al centro di ripetuti tentativi (nel 2001 e nel 2006) di riequilibrio. Anche oggi il rapporto fra Stato e Regioni è investito da un nuovo tentativo di cambiare il bilanciamento fra i poteri statali e regionali, ma questa volta l'operazione coinvolge anche diversi poteri dello Stato nei loro rapporti reciproci.

In primo luogo, la revisione modifica radicalmente un organo costituzionale, il Parlamento, fortemente rivisto nella parte relativa al Senato e con una serie di riflessi che investono in diversa misura tutti gli altri organi costituzionali (Governo, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale). I contraccolpi della modifica dei meccanismi di elezione, delle regole di composizione e delle competenze del nuovo Senato della Repubblica si ripercuotono dunque sull'intero sistema costituzionale.

In secondo luogo, a differenza delle esperienze del 2001 e del 2006 segnate da una forte spinta "federalista", il testo della proposta Renzi-Boschi è accompagnato oggi da un clima ben diverso e da un'inversione di tendenza rispetto alla devoluzione di poteri verso cui ci si orientava nel decennio precedente.

Il vento è cambiato.

Il sistema regionale nel suo complesso esce indebolito dal disegno riformatore, seppure con significative differenze. Le Regioni a Statuto ordinario, infatti, vedono depotenziato il loro assetto, mentre quelle a Statuto speciale sono complessivamente esentate dall'applicazione della riforma (almeno fino alla revisione dei rispettivi Statuti) e conseguono addirittura alcune significative garanzie.

L'uscita dal bicameralismo paritario

Il dato più significativo della riforma Renzi-Boschi è la fine del bicameralismo paritario e indifferenziato, con la sua storica completa parificazione di funzioni fra i due rami del Parlamento, che ha accompagnato settant'anni di vita repubblicana distinguendo il sistema italiano da tutti i paesi europei ed occidentali dove la differenza marcata di composizione e funzioni fra le due camere è generalmente la regola.

La scelta dell'Assemblea costituente (in cui pure erano ben presenti sia proposte per un sistema a una sola Camera che la richiesta di creare a fianco della Camera anche

un'assemblea legislativa esclusivamente rappresentativa dei territori) fu il risultato di un faticoso compromesso che diede vita ad un Senato “eletto a base regionale”, ma che è in realtà diventato una specie di duplicato della Camera dei Deputati.

Il fatto che entrambe le camere siano oggi detentrici del potere di votare (o di revocare) la fiducia al Governo ha aggravato i rischi di instabilità politica, siccome le maggioranze interne a ciascuna di esse possono essere diverse per effetto dei rispettivi metodi elettorali. Il fatto poi che per ogni atto legislativo occorra che entrambe le assemblee si esprimano nella stessa maniera, con un continuo andirivieni dei progetti di legge da una Camera all'altra (meccanismo detto della “navetta”) che allunga i tempi di approvazione delle norme, è stato da molti criticato. Per questo, dell'idea di sostituire l'attuale Senato con un “Senato delle Regioni” o una “Camera delle Autonomie” si è discusso per almeno due decenni e con un consenso complessivamente diffuso. Lo stesso Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha espresso più volte, e anche unanimemente, questo auspicio con vari atti di indirizzo.

La rappresentanza territoriale è d'altra parte connotato sempre più diffuso nelle seconde camere di tutto il mondo, anche se molto diversi sono i modelli a cui ci si ispira nelle varie Costituzioni: dallo schema del Senato statunitense, dove i senatori sono eletti dal popolo in rappresentanza dei cinquanta Stati membri, al *Bundesrat* tedesco, dove i membri (che sono gli stessi ministri dei *Länder*) sono espressione diretta dei governi regionali.

La forma individuata dalla riforma in discussione ha, invece, caratteri più deboli e si avvicina a quella austriaca, dove i parlamenti degli stati federati (*Landtage*) eleggono secondo il metodo proporzionale i loro delegati al Senato; diversamente dall'Austria, però, i futuri senatori italiani dovranno necessariamente sempre cumulare le due funzioni (regionale - locale e statale). Saranno inoltre presenti, accanto ai senatori-consiglieri e ai senatori-sindaci che compongono la quasi totalità dell'assemblea, anche dei senatori di nomina presidenziale, seppure non più nominati a vita. La scelta appare, peraltro, incoerente vista la vocazione di rappresentanza territoriale del nuovo Senato.

Dal disegno di legge approvato, il Senato esce dunque oggi privo del potere di votare e revocare la fiducia al Governo, allineandosi alle tendenze più diffuse nei paesi vicini e dimensionalmente simili: in Germania è solo la camera bassa (*Bundestag*) a dare la fiducia al Governo e così pure in Spagna. In Gran Bretagna soltanto la Camera dei Comuni (e non la Camera dei *Lord*) può chiedere le dimissioni del primo ministro o nuove elezioni. In Francia il governo è responsabile solamente di fronte all'*Assemblée nationale* (e non al *Sénat*). Se la riforma sarà confermata, solo la Camera dei Deputati manterrà perciò anche in Italia la funzione di controllo sull'operato dell'esecutivo e autorizzerà a procedere nei confronti del Presidente del Consiglio e dei ministri. Su una settantina di paesi al mondo che seguono il modello bicamerale, praticamente tutti hanno ormai differenziato composizione e funzioni dei due organi assembleari.

Le critiche finora emerse rispetto a questa nuova configurazione si incentrano su alcune incertezze e fragilità della conformazione proposta per l'organo, ma soprattutto sul timore che il nuovo assetto del Senato faccia mancare un possibile “contrappeso” ad una Camera dei Deputati in cui la recente riforma elettorale (*Italicum*) rende più facile al partito di maggioranza relativa assicurarsi una larga maggioranza parlamentare.

Nel suo rapporto con il Parlamento, il Governo esce sicuramente rafforzato e la forma

di governo complessiva si avvicinerà ad un “Premierato”, presentato da alcuni studiosi (Alessandro Pace) addirittura come una specie di “principato civile” di machiavelliana memoria. Il Governo si assicura comunque nel procedimento di formazione delle leggi una corsia preferenziale e rapida per i provvedimenti che ritiene fondamentali per l'attuazione del suo programma. Questa innovazione si avvicina al funzionamento del modello francese, dove il Governo già da tempo esercita una forte influenza sull'agenda parlamentare.

Il Senato italiano, ridotto numericamente di oltre due terzi, vedrà in ogni caso limitate e “specializzate” le sue competenze, restringendo il campo di attività legislativa a determinati tipi di leggi. I suoi componenti non saranno più parlamentari nazionali in via esclusiva, ma fortemente legati al territorio di elezione e alle istanze politiche che li esprimono. Sono stati avanzati dubbi sull'efficacia di una rappresentanza che non potrà operare a tempo pieno in sede legislativa nazionale, essendo vincolata alla continuità di esercizio del mandato elettivo regionale e locale: la contropartita di questo limite è data però dalla stretta relazione che essi conserveranno con gli organi regionali e locali.

L'elezione da parte dei Consigli regionali non sarebbe totalmente libera, ma “orientata” dal corpo elettorale (“*in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri*”), precisa il testo della deliberazione costituzionale) in occasione del rinnovo dei Consigli stessi.

I pesi delle varie Regioni cambieranno all'interno dell'aula del Senato: quelle di maggiori dimensioni vedranno massicciamente sacrificate le loro rappresentanze, mentre le piccole, come la Valle d'Aosta, la vedranno crescere in misura robusta: il raddoppio della rappresentanza per la *Vallée* significa in realtà una crescita proporzionale di circa sei volte del suo peso percentuale nella futura assemblea. Nel complesso, le Regioni speciali registrano una crescita di presenza dal 15 al 18%.

Al momento rappresenta ancora un'incognita la reale possibilità del nuovo Senato della Repubblica di pesare efficacemente nel processo decisionale. Ciò dipenderà da diversi fattori: innanzitutto dalla capacità degli eletti di esprimere realmente una politica distinta dalle direttive dei rispettivi partiti nazionali, valorizzando il loro ruolo di interpreti delle comunità d'appartenenza nella formazione della volontà generale. Secondariamente, dalla forza con cui, anche in base ai nuovi regolamenti parlamentari, il nuovo organismo saprà e vorrà incidere autonomamente - con i più modesti strumenti di cui dispone - nell'*iter* di formazione delle leggi.

Da ultimo, va osservato che tra i compiti del Senato vi sono anche funzioni come quelle di controllore delle politiche pubbliche (ruolo oggi affidato di fatto soprattutto alla Corte dei Conti) e di raccordo con l'Unione europea che potrebbero, se assolte efficacemente, rivelarsi un veicolo utile per migliorare l'azione dei pubblici poteri.

Interventi collaterali in chiaroscuro

Entrano in Costituzione nuovi strumenti di partecipazione come i *referendum* popolari propositivi e di indirizzo, che alcune Regioni a Statuto speciale, fra cui la Valle d'Aosta, hanno già positivamente sperimentato. Il *quorum*, problema nevralgico e tallone d'Achille della democrazia diretta in Italia, si abbassa (rendendo più agevole il suo raggiungimento)

ma solo per i *referendum* abrogativi in cui si consegue una più consistente raccolta di firme (ottocentomila) da parte dei promotori.

La modifica del *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica - a cui le Regioni non concorrono più con delegati propri come avvenuto finora, ma solo attraverso i "loro" senatori - è un punto di difficile valutazione. Il confronto vero deve essere fatto fra quanto oggi richiesto, cioè la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune dopo il terzo scrutinio, e quanto previsto in riforma, cioè la maggioranza dei tre quinti dei votanti effettivi dei "grandi elettori". Se si tiene conto della variazione provocata dalla legge elettorale della Camera, è probabile che i futuri Presidenti della Repubblica possano essere più facilmente eleggibili e più strettamente legati che in passato alla maggioranza parlamentare del momento.

In caso di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica sarà il Presidente della Camera, e non più quello del Senato, a sostituirlo *ad interim*, diventando così a tutti gli effetti la seconda carica dello Stato.

Le nomine dei giudici della Corte costituzionale risentono in modesta misura della riforma. L'unica differenza è che i cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare saranno eletti dal Parlamento separatamente: tre dalla Camera e due dal Senato. Questo aspetto sottolinea implicitamente (seppur in maniera piuttosto blanda) che una parte dei giudici costituzionali è in un certo senso individuata come espressione delle istituzioni regionali. La Consulta acquisisce anche per la prima volta un compito preventivo di esame di legittimità costituzionale, ma limitato alla sola legge elettorale, ruolo che svolgerà prima della promulgazione di leggi che riguardino l'elezione dei parlamentari.

La riforma prevede anche la cancellazione dalla Costituzione del CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che viene commissariato nella prospettiva della sua soppressione) e delle province, già di fatto depotenziate e che in base alla legge *Delrio* non sono più, già oggi, un livello amministrativo ad elezione diretta come le Regioni e i Comuni.

Le Regioni ordinarie depotenziate

Il riparto di competenze legislative fra lo Stato e le Regioni è completamente ridisegnato. Nelle pagine seguenti il lettore ne trova una precisa ricostruzione e una valutazione dettagliata degli effetti. La nuova ripartizione, che riduce lo spazio riservato alle Regioni (ordinarie) risente molto delle valutazioni già espresse in questi anni dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Letteralmente sommerso da un'enorme massa di ricorsi incrociati fra lo Stato e le Regioni, il giudice delle leggi ha favorito nei fatti un forte riaccentramento dei poteri legislativi statali a discapito delle Regioni. Modesta è però la compensazione riservata a queste ultime che potranno, almeno quelle fra esse che risultano "virtuose" in termini finanziari (cioè con i conti in regola), ottenere la devoluzione di alcune competenze, quali l'istruzione e la formazione professionale.

Un forte allarme ha suscitato la possibilità di un più deciso intervento dello Stato a tutela dell'unità giuridica o economica del Paese o dell'interesse nazionale, secondo un concetto

noto in tutti i sistemi federali ed accompagnato da alcune garanzie ad evitare un suo uso arbitrario. Riconoscendo al Parlamento la possibilità di intervenire, su proposta del Governo, anche nelle materie che la Costituzione non attribuisce alla sua competenza esclusiva, si dà vita alla c.d. "clausola di supremazia" (o "clausola vampiro", come l'ha definita ironicamente il costituzionalista Antonio d'Arena) e si apre un varco per lo Stato verso possibili forti condizionamenti delle politiche regionali.

Si deve però anche tenere presente che già oggi lo Stato detiene alcuni strumenti normativi che gli consentono di interferire in maniera consistente rispetto all'operato dei legislatori regionali.

Le Regioni a Statuto speciale in controtendenza

Il quadro si presenta diverso per le Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*) e le Province autonome di Trento e di Bolzano/*Bozen*.

Un'apposita "clausola di salvaguardia" è stata votata, su iniziativa dei parlamentari espressione di Regioni autonome, per limitare nei loro confronti gli effetti diretti della riforma, subordinandoli ad una "revisione" dei rispettivi Statuti da effettuare sulla base di intese con gli enti territoriali interessati. In altre parole, la riforma è congelata per questi territori ed i suoi effetti saranno in un certo senso "filtrati" dalla riscrittura degli Statuti. Anche il potere sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni speciali resta vincolato all'attuale regime e non viene al momento modificato nei loro riguardi.

Questa "sospensione" degli effetti della riforma mette queste Regioni in una condizione totalmente diversa dalle altre e le colloca sui binari di una procedura di successiva contrattazione fra lo Stato e la Regione.

Nel corso della discussione del progetto di riforma, le opinioni circa l'esclusione delle Regioni speciali dall'applicazione immediata della riforma non sono state unanimesi. La decisione di subordinarla alla "revisione" (in una prima versione si parlava di "adeguamento" e si dava in un certo senso per scontato che i contenuti essenziali del nuovo titolo V sarebbero stati recepiti meccanicamente) ha infatti suscitato vive controversie.

Il significato, la portata e la procedura della "intesa" non sono però ancora specificati e si possono prestare ad interpretazioni estensive o restrittive. Si tratta, comunque, di una grande novità del regionalismo italiano che mai, fino ad ora, aveva formalmente subordinato ad un accordo fra lo Stato e una Regione l'esercizio del potere di legislazione costituzionale nella modificazione degli Statuti.

La richiesta di costituzionalizzazione del meccanismo di "previa intesa" come scudo per riparare la Regione rispetto a possibili sgradite sorprese in sede parlamentare è una storica rivendicazione di alcune Regioni speciali ed è stata in passato unanimemente condivisa dalle forze politiche regionali. Considerata la genericità della clausola sulla previa intesa contenuta nell'articolo 39, comma 13, della riforma, autorevoli costituzionalisti come Roberto Toniatti invitano comunque a valutare con prudenza l'efficacia della protezione offerta dal meccanismo così delineato.

La preoccupazione per una possibile prossima revisione peggiorativa del quadro delle autonomie speciali è oggi più che giustificata, alla luce del consistente riflusso centralista

della politica nazionale nel corso dell'ultimo quinquennio e delle tentazioni di ridisegnare dall'alto la carta delle Regioni italiane. Questa inclinazione è testimoniata anche dall'accoglimento al Senato - il 13 ottobre 2013 - dell'ordine del giorno Ranucci, con cui si impegna il Governo a prendere in considerazione l'opportunità di proporre, attraverso una procedura di revisione costituzionale, la riduzione delle attuali Regioni ad un numero massimo di dodici.

Dalla Costituzione agli Statuti

La formulazione finale della riforma Renzi-Boschi comporta ora, nei fatti, l'apertura - senza un termine prefissato e senza nessuna conseguenza dichiarata nel caso di mancata revisione - di una fase di ristesura degli Statuti speciali.

Questa riscrittura è oggettivamente necessaria.

Alcuni Statuti delle Regioni speciali non sono mai stati ammodernati nel loro complesso dopo la loro approvazione nel 1948 (Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna) e nel 1963 (Friuli-Venezia Giulia). Fa eccezione il Trentino-Alto Adige/Südtirol che dal 1972, dopo una profonda crisi legata al mancato rispetto dell'accordo italo-austriaco De Gasperi-Grüber a tutela della minoranza di lingua tedesca, dispone di uno Statuto totalmente modificato. Nell'ultimo trentennio, la Valle d'Aosta ha tentato più volte, senza successo, di aggiornare il proprio Statuto.

Un primo tentativo organico di riforma, alla fine degli anni Ottanta, aveva puntato ad una ridefinizione generale dell'impianto statuario con la Commissione speciale per le riforme costituzionali 1988-1990 che chi scrive ha avuto l'onore di presiedere. All'approfondita analisi delle criticità dell'ordinamento regionale, consegnate nella "Relazione sullo stato dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta" del 1990, non fece seguito una fase di ristesura dello Statuto in quanto l'opera della Commissione fu interrotta dalla crisi politica che si aprì in Regione nel giugno del 1990.

Dieci anni dopo, un analogo procedimento consiliare ha visto la Commissione speciale presieduta da Roberto Nicco predisporre una proposta di riorganizzazione del quadro istituzionale regionale che puntava, fra l'altro, ad un forte coinvolgimento degli enti locali. I lavori si concludevano però con la constatazione (ordine del giorno del Consiglio Valle del 21 novembre 2002) della *"assenza delle condizioni politiche per la presentazione al Parlamento di una proposta di nuovo Statuto speciale"*.

Il Consiglio regionale ha ancora istituito, nel 2006, sempre allo scopo di redigere un nuovo Statuto, la "Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste", presieduta da Piero Ferraris, cui hanno preso parte anche numerose rappresentanze esterne alle istituzioni regionali (Camera di commercio, sindacati, associazionismo, Università della Valle d'Aosta, ecc.). Malgrado il tentativo di promuovere una certa partecipazione e la sperimentazione di alcune tecniche di comunicazione e di interazione telematica con l'esterno, la Convenzione non ha sortito effetti concreti. Nonostante fosse redatta sulla base di un approfondito studio preparatorio affidato al prof. Valerio Onida, la proposta finale di nuovo Statuto, elaborata dal costituzionalista Roberto Bin, non ha avuto nessun seguito.

Dopo l'insuccesso di quest'ultimo tentativo, il capitolo non è stato più riaperto e la riforma

statutaria non figura pressoché più - a causa di una diffusa sfiducia nella sua possibilità di successo - nell'agenda politica dei partiti e dei movimenti che operano nella Regione. Il nodo, mai risolto, sta nel fatto che un'eventuale proposta, anche se votata unanimemente dal Consiglio regionale, potrebbe essere modificata o addirittura stravolta dal Parlamento, vanificando così in concreto la volontà e le aspettative dei valdostani. Per questo, da molti anni la rivendicazione di stabilire costituzionalmente il "principio pattizio" - cioè l'obbligo di concordare preventivamente il contenuto dello Statuto fra lo Stato e la Regione - è diventata una costante nelle iniziative politiche delle istituzioni valdostane.

La proposta di legge costituzionale approvata unanimemente dal Consiglio regionale il 17 dicembre 2008 ha riassunto compiutamente il senso di questa rivendicazione. Con essa si proponeva al Parlamento di sancire, attraverso la modificazione di un articolo dello Statuto oggi in vigore, che *"In considerazione del fondamento pattizio dell'autonomia della Regione, i progetti di modificazione del presente Statuto, approvati dalle due Camere in prima deliberazione, sono trasmessi al Consiglio della Valle per l'espressione dell'intesa. L'assenso alla proposta di intesa è espresso entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Decorso tale termine senza che l'assenso sia stato espresso, le Camere non possono adottare la legge costituzionale"*. Questa iniziativa non è stata, però, recepita dalle Camere.

La riforma votata nelle scorse settimane in via definitiva dal Parlamento, invece, accoglie per la prima volta, come si è detto, il principio della "previa intesa", ma non ne specifica ancora le modalità procedurali.

Niente è scritto, inoltre, riguardo alle conseguenze di un'eventuale mancata revisione statutaria (a cui alcune proposte, avanzate nel corso dell'esame in Aula, avrebbero invece voluto far conseguire automaticamente come sanzione, trascorso un certo lasso di tempo, l'applicazione diretta della riforma anche per le Regioni speciali). È però del tutto evidente l'urgenza di questa operazione, sia nell'interesse della Regione, la cui carta fondamentale risente di un sostanziale invecchiamento (e superamento) in molte sue parti, sia per ricomporre un quadro aggiornato dei rapporti Stato-Regioni alla luce delle riforme dell'ultimo ventennio.

Le forme di questa "previa intesa" sono dunque tutte da sperimentare.

Un'ultima notazione riguarda, infine, la Valle d'Aosta - caso unico in Italia di assetto compatto ed accorpato fra Regione e Provincia - a cui è assicurato da una norma speciale il mantenimento, in conseguenza della sparizione delle Province come enti elettivi, di tutte le competenze esercitate fin dal 1945. Anche qualora tali competenze siano eventualmente destinate in futuro dallo Stato ad altri enti o ad apposite agenzie, per il territorio valdostano sarà conservato l'esercizio da parte della Regione di tutte le potestà che le sono finora state attribuite.

Roberto Louvin

Professore associato di diritto pubblico comparato

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I TENTATIVI DI RIFORMA DEL PASSATO

Il 12 aprile 2016 la Camera dei deputati ha dato il definitivo via libera al provvedimento di revisione della Costituzione italiana, che a questo punto sarà sottoposto al vaglio del referendum popolare previsto in autunno.

L'attuale progetto di riforma si inserisce in una serie di tentativi diretti a riscrivere ampie parti della Carta costituzionale.



Dal 1948 a oggi il testo della Costituzione ha subito numerose modifiche puntuali, ossia relative a specifiche disposizioni. Tra queste, meritano un cenno:

- la parificazione della durata del Senato (originariamente prevista in sei anni) a quella della Camera dei deputati, e la previsione di un numero fisso di membri delle due Camere (che in precedenza variava in proporzione agli abitanti) (articoli 56, 57 e 60 modificati dalla l.cost. n. 2/1963);
- l'istituzione della Regione Molise (articoli 57 e 131 modificati dalla l.cost. n. 3/1963);
- la riduzione dell'immunità dei parlamentari (articolo 68 modificato dalla l.cost. n. 3/1993);
- la modifica alla forma di governo regionale e l'elezione diretta del Presidente della Regione (articoli 121, 122 e 123 modificati dalla l.cost. n. 1/1999);
- la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nella rappresentanza politica (articolo 51 modificato dalla l.cost. n. 1/2003);
- l'introduzione del principio del pareggio di bilancio (articoli 81, 97, 117 e 119 modificati dalla l.cost. n. 1/2012).

Le Commissioni parlamentari per le riforme istituzionali

Dal 1983 al 1997, si sono succedute ben tre Commissioni parlamentari "bicamerali" (cioè composte da un egual numero di deputati e senatori) istituite per predisporre degli schemi di riforma della Costituzione:

- la prima "bicamerale" (1983-1985), presieduta dal deputato Aldo Bozzi;
- la seconda "bicamerale" (1992-1994), presieduta prima da Ciriaco De Mita, poi da Nilde Iotti;
- la terza "bicamerale" (1997-1998), presieduta da Massimo D'Alema.

I loro lavori si risolsero in un nulla di fatto a causa della mancanza di un accordo tra le forze politiche sui contenuti delle proposte avanzate. Ciononostante, l'attività della terza "bicamerale" in tema di Regioni e autonomie locali aprì la strada agli interventi di decentramento amministrativo "a costituzione invariata" delle leggi Bassanini del biennio 1997/1998, anticipando alcuni dei temi centrali della riforma del titolo V della Costituzione.

Il tentativo di riforma del 2005/2006

Il superamento del sistema bicamerale paritario aveva già caratterizzato il progetto di revisione della Costituzione voluto nel 2005 dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e mai entrato in vigore a causa della bocciatura da parte del referendum popolare svoltosi il 25 e 26 giugno 2006.

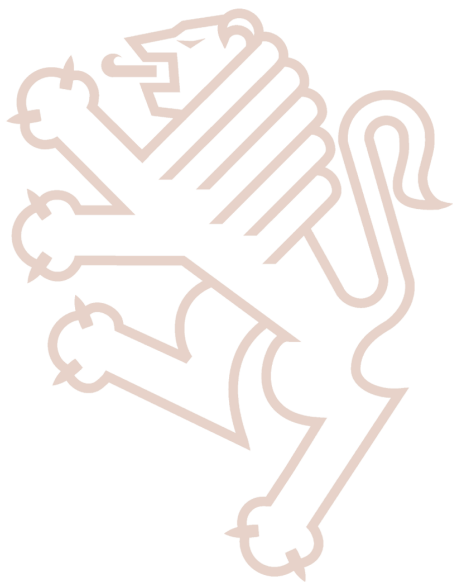
I RISULTATI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006	
Votanti	53,70%
SÌ	38,30%
NO	61,70%

Il tentativo di riforma avrebbe sancito la nascita di una Repubblica federale caratterizzata da un "premierato" forte e il passaggio a un sistema monocamerale "misto" mediante l'istituzione di un nuovo Senato a cui era assegnata la rappresentanza degli enti territoriali.

Più nel dettaglio, il progetto di riforma del 2006 prevedeva:

- la sostituzione della figura del Presidente del Consiglio dei ministri con quella del Primo ministro, designato direttamente dagli elettori e provvisto di poteri più incisivi, e la contestuale riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica;
- il voto di fiducia e sfiducia al Governo riservato alla sola Camera dei deputati;
- la trasformazione del Senato in Senato federale della Repubblica, con elezione dei senatori fra i residenti nelle singole Regioni contestualmente al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali;
- l'istituzione di un sistema monocamerale per l'approvazione delle leggi e l'attribuzione alla Camera del voto su quelle riguardanti le materie di competenza statale e al Senato di quello sulle leggi nelle materie concorrenti tra Stato e Regioni, sulla legge finanziaria e su quelle di bilancio, con corrispondente obbligo di riesame in caso di richiesta avanzata dalla Camera;
- il ridimensionamento delle competenze legislative regionali;

- la soppressione del “regionalismo differenziato”;
- la riduzione del numero dei deputati a 518 e dei Senatori a 252;
- la riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica.



La riforma del 2001

La sola grande riforma riuscita è stata **la revisione del titolo V, parte II, della Costituzione**, entrata in vigore nel 2001, dopo l’esito favorevole della consultazione referendaria.

Il Titolo V è la parte della Costituzione in cui vengono fissati i ruoli e le competenze delle autonomie locali: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I RISULTATI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7 OTTOBRE 2001	
Votanti	34,10%
SÌ	64,20%
NO	35,80%

Si è trattata della prima e unica riforma organica della nostra Costituzione, che ha promosso un sistema di governo meno centralizzato a favore di una maggiore autonomia delle istituzioni locali.

Queste, in sintesi, le principali novità previste dalla riforma del 2001:

- il riconoscimento a Comuni, Province e Città metropolitane della forte rappresentatività delle popolazioni residenti e l’attribuzione a tali enti di autonomia statutaria, organizzativa e amministrativa;
- la costituzionalizzazione del principio di “sussidiarietà”, grazie al quale l’attività di governo deve essere svolta quanto più vicino possibile ai cittadini e rispettare la libera iniziativa dei privati;
- l’assegnazione di maggiori poteri alle Regioni grazie al “rovesciamento” del precedente criterio di ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni, che attualmente si articola su tre livelli:
 - la potestà legislativa “esclusiva” dello Stato;
 - la potestà legislativa “concorrente” tra Stato e Regioni;
 - la potestà legislativa “residuale”, spettante alle Regioni su ogni materia non espressamente riservata allo Stato;
- il “regionalismo differenziato”, ovvero la possibilità, per le Regioni a Statuto ordinario, di acquisire ulteriori ambiti di autonomia in determinate materie altrimenti riservate alla competenza legislativa statale;
- l’attribuzione dell’autonomia finanziaria, sia di entrata che di spesa, anche ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, oltre che alle Regioni: gli enti territoriali hanno entrate proprie e possono decidere liberamente come spenderle.

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL 2016 IN BREVE

La riforma della Costituzione approvata dal Parlamento nel 2016 nasce da un disegno di legge costituzionale presentato nell'aprile 2014 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, e dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

L'iniziale disegno di legge di riforma è stato approvato dopo significative modificazioni da entrambi i rami del Parlamento, con le due successive votazioni richieste nel medesimo testo.



Il procedimento di revisione costituzionale

Per modificare la Costituzione è necessario seguire una procedura più complessa rispetto a quella prevista per l'approvazione delle leggi ordinarie. Camera e Senato devono esprimersi con due distinte deliberazioni, adottate con un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi l'una dall'altra. Dopo la seconda deliberazione, si aprono due strade alternative:

- se il consenso sulla revisione è ampio e ciascuna Camera si è espressa a favore con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, la legge di modifica - che prende il nome di legge "costituzionale" - è approvata, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale;
- se, invece, il consenso sulla revisione non è così ampio e il progetto di legge è approvato con la maggioranza assoluta (la metà più uno dei membri di ciascuna Camera), tale approvazione non è ancora definitiva. Entro tre mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale può essere chiesto un referendum costituzionale confermativo, in modo da sottoporre il testo al voto popolare. Questo referendum può essere richiesto da:
 - un quinto dei membri di una Camera;
 - cinquecentomila elettori;
 - cinque Consigli regionali.

Poiché nella seconda votazione non è stata raggiunta la maggioranza dei due terzi da entrambe le Camere, in autunno i cittadini saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla riforma "Renzi-Boschi".



Per la validità del referendum confermativo non è richiesto un quorum minimo di votanti (il termine quorum indica il numero di elettori necessario affinché una votazione sia valida). È sufficiente che i favorevoli, quale che sia il numero dei partecipanti al voto, superino i contrari perché la riforma entri in vigore.

Passaggio dal bicameralismo paritario al bicameralismo differenziato

Il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi hanno composizione molto diversa e funzioni in gran parte differenti.



Solo la Camera dei deputati conferisce e revoca la fiducia al Governo

La Camera dei deputati è protagonista del procedimento legislativo, salvo limitati casi in cui la funzione legislativa è svolta dalle due Camere

Il Senato diventa la camera di rappresentanza dei territori



Monocameralismo vs bicameralismo

La struttura dei Parlamenti moderni può essere bicamerale o monocamerale. Il bicameralismo caratterizza principalmente gli Stati federali in cui vi è l'esigenza di avere una sede di rappresentanza degli Stati membri (ad esempio il Bundesrat in Germania o il Senato negli Stati Uniti d'America). Anche negli ordinamenti non federali la presenza di una seconda Camera trova comunque una sua giustificazione, poiché consente una migliore ponderazione delle decisioni assunte dal Parlamento. In questi casi, però, solitamente il bicameralismo è di tipo "imperfetto", in quanto le due Camere presentano una diversa composizione ed esercitano poteri differenti. In alcuni ordinamenti (come nel caso di Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Spagna) la seconda Camera non può votare la sfiducia al Governo; talvolta è prevista la predominanza della prima Camera in determinate materie, sia per quanto concerne l'iniziativa delle leggi che la loro approvazione; in altri casi ancora sono presenti meccanismi per superare l'eventuale contrasto tra i due rami del Parlamento (in Francia, ad esempio, il Governo ha il potere di far decidere in modo definitivo la prima Camera).

La Costituzione italiana, invece, ha optato nel 1948 per un bicameralismo "paritario" o "perfetto", con due Camere dotate delle medesime funzioni e con pochissime differenze nella loro composizione. La conseguenza di questa scelta è che i tempi delle decisioni si allungano, poiché entrambe le Camere sono chiamate a esprimersi sul medesimo testo di legge e, se una lo modifica dopo l'approvazione dell'altra, quest'ultima dovrà pronunciarsi una seconda volta. Si tratta, come ben si può immaginare, di un procedimento lungo e caratterizzato da numerosi passaggi.

Riforma del Senato

Muta la modalità di elezione del Senato: non più a suffragio universale e diretto, ma elezione di secondo grado da parte dei Consigli regionali.

È composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali + 5 senatori di nomina presidenziale.

Ai senatori non spetta più alcuna indennità per l'esercizio del mandato ma hanno le stesse prerogative dei deputati.

Il Senato:



rappresenta le istituzioni territoriali e svolge funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica

valuta le politiche pubbliche e l'attività delle amministrazioni pubbliche

partecipa all'attuazione delle norme dell'Unione europea sui territori e ne verifica l'impatto

esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo

Nuovo procedimento legislativo

Senato e Camera dei deputati esercitano la funzione legislativa paritaria con procedimento bicamerale solo per alcune categorie di leggi espressamente indicate. Tutte le altre sono approvate dalla sola Camera dei deputati con procedimento legislativo monocamerale.



Previsti tempi certi per l'approvazione delle leggi, oltre che per la conversione di decreti-legge

Se il Presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione alle Camere di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, il termine per la conversione in legge è differito di ulteriori 30 giorni (60 + 30)

Il Governo può chiedere un "voto a data certa" per far votare in massimo 70 giorni disegni di legge essenziali per l'attuazione del suo programma

Rapporto Stato-Enti territoriali

Sono eliminate le competenze concorrenti tra Stato e Regioni.

È soppressa la competenza concorrente con una redistribuzione delle materie tra competenza legislativa statale e competenza legislativa regionale. Nelle materie finora di competenza concorrente lo Stato fissa i principi fondamentali e la Regione regola nel dettaglio la legislazione.

Lo Stato acquista la competenza esclusiva in materie come:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- le politiche attive del lavoro;
- le infrastrutture;
- le politiche energetiche;
- la valorizzazione dell'ambiente.

Per tutelare l'unità giuridica o economica del Paese o l'interesse nazionale, su proposta del Governo, la legge può intervenire anche in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato (c.d. clausola di supremazia).

Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni a Statuto ordinario con legge bicamerale (c.d. "regionalismo differenziato"), in determinate materie, ma solo se la Regione è in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.

Sono introdotti indicatori di costi e fabbisogni standard per promuovere condizioni di efficienza per le funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni.

In caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali è prevista l'esclusione dall'esercizio delle funzioni per gli amministratori regionali e locali.

È introdotto un limite agli emolumenti dei titolari degli organi regionali, che non possono essere superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di Regione.

Le Province vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.

Recentemente (con la legge cosiddetta "Delrio") alle Province sono state ridotte le funzioni, trasferendone buona parte alle Regioni e lasciando loro soltanto quelle più strettamente legate al territorio (scuole, ambiente, manutenzione stradale, pianificazione). La cancellazione dal testo costituzionale rappresenta un passo fondamentale per la loro definitiva abolizione considerato che - come chiarito dalla Corte costituzionale - questa può avvenire soltanto con una modifica della Costituzione.

È soppresso ogni riferimento al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per il quale è prevista la nomina di un commissario straordinario a cui affidare la gestione per la liquidazione e la riallocazione del personale presso la Corte dei conti.



La riforma costituzionale, per la parte relativa al titolo V della Costituzione, non si applica alle Regioni a Statuto speciale né alle Province autonome fino alla revisione dei rispettivi Statuti. Questa revisione statutaria avverrà sulla base delle intese con le Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome.

Tutela della rappresentanza

È aumentato il quorum per l'elezione del Capo dello Stato. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti e dal settimo scrutinio quella dei tre quinti dei votanti.

La Corte Costituzionale esamina le leggi elettorali prima della loro promulgazione su ricorso di almeno un quarto dei componenti della Camera o di almeno un terzo dei componenti del Senato.

Il Parlamento elegge 5 membri della Corte Costituzionale: 3 scelti dalla Camera e 2 dal Senato (gli altri 10 continuano ad essere per metà eletti dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative e per metà nominati dal Presidente della Repubblica).

Lo stato di guerra è deliberato dalla sola Camera dei deputati a maggioranza assoluta.

È rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive.

Sono modificati gli istituti di democrazia diretta:

- aumentando a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare, mentre oggi ne bastano 50.000;
- introducendo garanzie procedurali per assicurarne l'esame e l'effettiva decisione parlamentare;
- abbassando il quorum per la validità del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari il quorum diminuisce perché ancorato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti (oggi è invece richiesta la maggioranza degli aventi diritto);
- prevedendo l'istituto del referendum propositivo - oggi riservato solo alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome - e quello di indirizzo.

FOCUS TEMATICI IL SENATO DELLA REPUBBLICA

Oggi la Costituzione prevede solo minime differenze tra i due rami del Parlamento, relative alla loro composizione e alle modalità di elezione dei rispettivi componenti.

Il Parlamento oggi

Una legislatura parlamentare dura ordinariamente cinque anni.



La Camera è formata da 630 deputati - di cui dodici assegnati alla Circoscrizione Estero - eletti a suffragio universale da cittadini maggiorenni tra coloro che hanno compiuto i venticinque anni di età.



Il Senato è composto da 315 membri eletti a suffragio universale su base regionale: 309 seggi sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione, mentre sei seggi sono assegnati alla Circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere meno di sette senatori, eccetto il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta uno. Non possono essere eletti coloro che hanno meno di quarant'anni di età, mentre possono votare solo i cittadini che hanno compiuto venticinque anni. Fanno parte del Senato anche cinque senatori a vita, tra cui - di diritto - gli ex Presidenti della Repubblica, nonché coloro che sono stati nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.

Dopo la riforma il Parlamento si articola sempre nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica, ma i due organi hanno natura e funzioni del tutto differenti.

Alla sola Camera dei deputati - di cui non sono modificate la composizione e le modalità di elezione - spettano la rappresentanza dell'intera Nazione, la titolarità del rapporto fiduciario con il Governo, nonché i compiti di indirizzo e di controllo politico. Il Senato e i senatori, invece, sono rappresentativi delle istituzioni territoriali e perdono la facoltà di accordare o revocare la fiducia all'esecutivo.

Il Parlamento dopo la riforma

Solo la Camera si rinnova integralmente a ogni legislatura.





Il Senato conserva il nome di “Senato della Repubblica” e diventa la Camera rappresentativa delle istituzioni regionali e locali, con il compito di collaborare in maniera parziale alla funzione legislativa e di svolgere “funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”.

- Si compone di 95 senatori, eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano, con metodo proporzionale tra i propri componenti e, nel numero di uno per ciascun consiglio, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Siedono nella nuova assemblea, pertanto, 74 senatori-consiglieri regionali e 21 senatori-sindaci, a cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e cinque senatori che possono essere nominati dal Capo dello Stato per sette anni (e non più a vita). Considerati i requisiti previsti per le elezioni regionali e locali, il limite anagrafico per l’eleggibilità al Senato è implicitamente ridotto a 18 anni.
- Non è previsto alcun trattamento economico per i senatori a cui spetta, quindi, esclusivamente l’indennità relativa alla carica elettiva locale - di consigliere regionale o sindaco - ricoperta. Resta invece confermata l’immunità per i componenti di entrambi i rami del Parlamento.
- I seggi sono attribuiti alle varie Regioni in base alla loro popolazione; tuttavia il nuovo articolo 55 della Costituzione stabilisce che nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due. La Valle d’Aosta, pertanto, avrà un rappresentante in più rispetto a oggi.

Con la sostituzione dell’elezione a suffragio universale e diretto con una indiretta (o di “secondo grado”) a opera dei Consigli regionali, il Senato cessa così di essere concreta espressione del voto popolare. Gli elettori si limitano a orientare la scelta dei senatori, in quanto i consiglieri regionali li devono eleggere in coerenza con le indicazioni espresse dall’elettorato in occasione delle consultazioni regionali. Il Senato non si rinnova più a ogni legislatura come accade oggi, ma i suoi membri sono parzialmente sostituiti in concomitanza con il rinnovo dei Consigli regionali di riferimento.

Un’apposita legge statale bicamerale - cioè che dovrà essere approvata sia dalla Camera dei deputati sia dal Senato - chiarirà nel dettaglio le modalità di elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali.



La “prima” elezione del nuovo Senato

Per la prima elezione del Senato immediatamente dopo l’entrata in vigore della riforma, in ciascuna Regione (e Provincia autonoma) ogni consigliere voterà per un listino di candidati, formato da consiglieri e da sindaci dei Comuni compresi nel proprio territorio. I seggi sono attribuiti a ciascuna lista in proporzione ai voti ottenuti, sulla base di un calcolo detto dei “quozienti interi”.

In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere regionale o di sindaco, è proclamato eletto, rispettivamente, il consigliere o il sindaco risultato come il primo tra i non eletti della stessa lista.

Il Senato, insomma, assume una fisionomia completamente diversa da quella che finora conosciamo. A esso la nuova Costituzione riserva **compiti specifici**, in buona parte connessi alla sua funzione di rappresentanza delle istanze territoriali. Il nuovo Senato si occupa di enti locali ma anche di Europa, svolge funzioni di raccordo tra le Regioni, lo Stato e l’Unione europea, ricopre il ruolo di controllore delle politiche pubbliche e dell’operato dei pubblici uffici.

In particolare, il Senato è chiamato a partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi (regolamenti e direttive) e delle politiche dell’Unione europea. Provvede alla valutazione delle politiche pubbliche, dell’attività delle pubbliche amministrazioni e dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori, concorre a verificare il livello di attuazione delle leggi dello Stato e esprime pareri sulle nomine di competenza del Governo. Al Senato, infine, è riservata l’elezione di due dei cinque giudici della Corte costituzionale di designazione parlamentare.

È bene precisare, comunque, che l’efficacia con cui il Senato saprà farsi il portavoce degli interessi dei territori dipenderà molto dalle scelte organizzative stabilite dal proprio regolamento interno. A differenza di quanto previsto oggi - e confermato dalla riforma per la sola Camera dei deputati - il Senato non ha l’obbligo di organizzarsi in Commissioni composte in proporzione alle forze politiche elette, potendo quindi optare per modelli alternativi in grado di valorizzare forme di rappresentanza territoriale anziché partitica.

FOCUS TEMATICI

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

La conseguenza più evidente della fine del bicameralismo paritario consiste nel radicale mutamento delle regole per l'esame e l'approvazione delle leggi, compiti che oggi sono svolti da entrambi i rami del Parlamento su base paritaria. Il procedimento legislativo perde la sua originaria uniformità e assume forme e caratteri differenti. Si possono ora distinguere le seguenti tipologie:

- **procedimento monocamerale**, riservato alla Camera dei deputati, per l'approvazione della maggior parte delle leggi;
- **procedimento monocamerale con l'intervento "rinforzato" del Senato**, nel caso di attivazione della "clausola di supremazia";
- **procedimento bicamerale paritario**, nelle materie individuate dalla Costituzione;
- **procedimento urgente** per le leggi considerate essenziali per l'attuazione del programma di governo;
- **procedimento speciale** per l'approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo dello Stato.

Il procedimento legislativo segue normalmente un percorso monocamerale solo all'interno della Camera dei deputati. I progetti di legge approvati sono immediatamente trasmessi al Senato che - entro dieci giorni - e solo se ne avanza richiesta almeno un terzo dei senatori - può decidere di avviarne l'esame. In questo caso, il Senato ha trenta giorni di tempo per proporre eventuali modifiche, sulle quali la Camera si esprime in via definitiva e senza alcun vincolo. Se il Senato non procede all'esame, se scade il termine di trenta giorni, oppure una volta che la Camera dei deputati si è pronunciata in via definitiva, la legge è promulgata. Per l'approvazione del bilancio e del consuntivo dello Stato è previsto l'esame obbligatorio da parte del Senato, che può però esprimersi nel termine ridotto di 15 giorni.

Nel caso di disegni di legge in materie riservate alle Regioni, proposti dal Governo in forza della cosiddetta "**clausola di supremazia**", si ha l'avvio di uno speciale procedimento legislativo per assicurare una maggiore ponderazione nell'adozione di leggi che limitano sostanzialmente l'autonomia delle Regioni. L'esame da parte del Senato di questi disegni di legge trasmessi dalla Camera diventa obbligatorio e, se le eventuali proposte di modifica sono decise a maggioranza assoluta dei

senatori, la Camera può comunque disattenderle, ma solo deliberando a sua volta con la medesima maggioranza.

Restano immutate, rispetto a quelle attuali, le funzioni dei due rami del Parlamento solo per le seguenti categorie di leggi tassativamente elencate nel nuovo articolo 70 della Costituzione:

- leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali (art. 138);
- leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;
- leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti i referendum popolari e le altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali (art. 71);
- leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore (art. 65, primo comma);
- legge elettorale del Senato (art. 57, sesto comma);
- leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 80, secondo periodo);
- legge sull'ordinamento di Roma capitale della Repubblica (art. 114, terzo comma);
- leggi attributive alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, previa intesa con le Regioni interessate (art. 116, terzo comma);
- legge che definisce le procedure per la partecipazione delle Regioni – nelle materie di propria competenza legislativa – alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nonché la disciplina del potere sostitutivo in caso di inadempienza (art. 117, quinto comma);
- legge che definisce i casi e le modalità con cui le Regioni possono concludere – nelle materie di propria competenza legislativa – accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati (art. 117, nono comma);
- legge che stabilisce i principi generali per l'attribuzione a Comuni, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio (art. 119, sesto comma);
- legge che regola il potere sostitutivo del Governo nei confronti di organi di Comuni, Città metropolitane e Regioni e che stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo di tali enti dall'esercizio delle proprie funzioni in caso di accertato stato di grave dissesto finanziario (art. 120, secondo comma);
- legge che stabilisce i principi fondamentali in materia di sistema elettorale e di cause ostative alle cariche di Presidente, assessore e consigliere delle Regioni a Statuto ordinario – fissando la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti – nonché di promozione dell'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini (art. 122, primo comma);

- legge che consente il distacco di Comuni dalla Regione di appartenenza e l'aggregazione ad altra Regione (art. 132, secondo comma).

Un'altra novità introdotta dalla riforma consiste nel cosiddetto “**voto a data certa**”, destinato a garantire una corsia preferenziale per l'esame e la votazione di disegni di legge indicati come essenziali per l'attuazione del programma di governo. L'Esecutivo può chiedere che il provvedimento sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera dei deputati, per essere poi sottoposto alla votazione finale, entro settanta giorni dalla richiesta e con i tempi ordinari per l'esame da parte del Senato dimezzati. Restano escluse da tale procedimento d'urgenza le leggi bicamerali, quelle in materia elettorale, quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prevista una maggioranza speciale.

FOCUS TEMATICI

IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE

Uno degli aspetti più discussi della riforma è rappresentato dalla revisione dei criteri che regolano l'esercizio delle funzioni legislative dello Stato e delle Regioni.

Il nuovo testo riscrive completamente il contenuto dell'articolo 117 della Costituzione, frutto della riforma del 2001. Il risultato è un generale restringimento del potere normativo delle Regioni a Statuto ordinario a fronte di un corrispondente incremento dei poteri dello Stato.

Si noti, però, che questa riduzione non opera per le Regioni a Statuto speciale, che conservano tutte le competenze riconosciute dai loro rispettivi Statuti.

La scomparsa della competenza concorrente

La riforma cancella dalla Costituzione l'elenco delle materie concorrenti, che passano per lo più integralmente alla competenza esclusiva dello Stato. Così avviene, ad esempio, per finanza pubblica, fisco, scuola, università, ricerca scientifica, ordinamento dei Comuni, commercio con l'estero, valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali e ordinamento sportivo.



La competenza legislativa concorrente permette oggi a tutte le Regioni di approvare leggi in determinate materie, nel rispetto dei principi guida fissati dalla legge dello Stato. Le materie assegnate a tale competenza sono attualmente queste: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

In alcuni casi, la competenza in una determinata materia è affidata allo Stato solo per quanto riguarda la definizione delle linee generali, mentre alle Regioni resta ancora la possibilità di adottare norme di dettaglio. È il caso, per esempio, di

sanità, attività culturali, turismo e territorio.

Alcune materie concorrenti sono infine trasferite alle Regioni, che possono quindi disporre pienamente di nuove competenze legislative in materia di istituti di credito locale e di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.

La competenza esclusiva statale

Il nuovo testo della Costituzione non solo mantiene tutte le competenze attualmente attribuite allo Stato, ma ne aumenta enormemente il numero, facendovi confluire buona parte di quelle che oggi rientrano nell'elenco delle competenze concorrenti, e aggiungendo anche a favore dello Stato le seguenti materie finora non menzionate in Costituzione:

- politiche attive del lavoro;
- mercati assicurativi;
- norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;
- disposizioni generali e comuni sul turismo.

L'istruzione e la sanità sono due settori chiave in cui risulta evidente la "riconquista" del potere legislativo statale. Nel primo ambito, l'opera di riaccentramento è pressoché totale: dall'attuale disciplina delle "norme generali sull'istruzione", le nuove competenze legislative statali si estendono alle "disposizioni generali e comuni sull'istruzione", all'ordinamento scolastico, all'istruzione universitaria, alla programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica. Nel secondo, invece, anziché limitarsi come accade oggi a fissare "livelli essenziali delle prestazioni sanitarie", lo Stato può stabilire tutte le "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute".

La competenza esclusiva residuale delle Regioni

La riforma del titolo V della Costituzione del 2001 ha ampliato significativamente la potestà normativa delle Regioni, che oggi possono disciplinare con proprie leggi un numero indefinito di materie, ovvero tutte quelle non espressamente elencate tra le competenze esclusive statali o tra quelle concorrenti.

Questa forma di competenza legislativa - che prende il nome di "residuale" - viene conservata dal nuovo testo di riforma, ma risulta alquanto ridimensionata a causa

del forte aumento delle materie attribuite in via esclusiva allo Stato.

La riforma introduce, però, un elemento di novità assegnando alle Regioni il potere di adottare le leggi anche in una serie di materie "nominate", ossia individuate esplicitamente.



Le materie di competenza residuale regionale "nominata" sono: rappresentanza delle minoranze linguistiche, pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale, servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario, disciplina - per quanto di interesse regionale - delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione - sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale - delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica.

Una particolare disposizione del disegno di legge costituzionale regola, infine, il passaggio tra il vecchio e il nuovo riparto delle competenze legislative. Essa stabilisce che le leggi fino a oggi adottate dalle Regioni nelle materie attualmente ricadenti nella competenza concorrente o residuale conservano la loro efficacia fino all'adozione di eventuali nuove leggi, statali o regionali, nelle corrispondenti materie.

Nelle pagine che seguono sono riportate le attuali e le nuove competenze legislative.

STATO

Materie di competenza esclusiva

Prima della riforma	Dopo la riforma
	■ Nuove materie ■ Materie trasferite dall'attuale competenza concorrente
● politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; ● immigrazione; ● rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; ● difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; ● moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; ● organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ● ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ● ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; ● cittadinanza, stato civile e anagrafi; ● giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; ● determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e	● politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; ● immigrazione; ● rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; ● difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; ● moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; mercati assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; ● organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; ● ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; ● ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; ● cittadinanza, stato civile e anagrafi; ● giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; ● determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e

Prima della riforma

- sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- norme generali sull'istruzione;
 - previdenza sociale;
 - legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

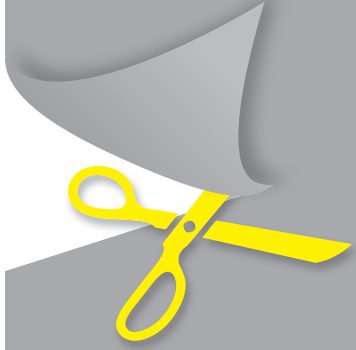
Dopo la riforma

- sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- **disposizioni generali e comuni per la tutela della salute;**
 - disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;
 - disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare;
 - disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria; **programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;**
 - previdenza sociale; **previdenza complementare e integrativa;**
 - **tutela e sicurezza del lavoro;** politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
 - ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
 - dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - **commercio con l'estero;**
 - pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - tutela dei beni culturali; ambiente ed ecosistema; **valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;**
 - disposizioni generali e comuni sulle attività culturali;
 - disposizioni generali e comuni sul turismo;
 - **ordinamento sportivo;**
 - **ordinamento delle professioni;**
 - **ordinamento della comunicazione;**
 - **disposizioni generali e comuni sul governo del territorio;**
 - **sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;**
 - **produzione, trasporto e distribuzione**

Prima della riforma	Dopo la riforma	Materie di competenza residuale						
	• nazionali dell'energia; • infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; • porti e aeroporti civili di interesse nazionale e internazionali.	<table><tr><th>Prima della riforma</th><th>Dopo la riforma</th></tr><tr><td>In ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</td><td>In ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (*)</td></tr><tr><td></td><td>(*) tra le quali, implicitamente, le seguenti: • rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito </td></tr></table>	Prima della riforma	Dopo la riforma	In ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.	In ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (*)		(*) tra le quali, implicitamente, le seguenti: • rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
Prima della riforma	Dopo la riforma							
In ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.	In ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato (*)							
	(*) tra le quali, implicitamente, le seguenti: • rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito							

REGIONI

Materie di competenza concorrente con lo Stato

Prima della riforma	Dopo la riforma		
• rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; • commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; • istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; • professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; • alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; • governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; • ordinamento della comunicazione; • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; • previdenza complementare e integrativa; • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.		Nelle seguenti materie “nominate”: • rappresentanza delle minoranze linguistiche; • pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno; • dotazione infrastrutturale programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali; • promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; • servizi scolastici, promozione del diritto allo studio, anche universitario; • disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici; • valorizzazione e organizzazione regionale del turismo; • regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica.	

La “clausola di supremazia”

La riforma prevede un importante meccanismo di riaccentramento dei poteri nelle mani dello Stato: si tratta della cosiddetta “clausola di supremazia”. Su proposta del Governo, la Camera può approvare leggi anche nelle materie di competenza delle Regioni qualora vi siano ragioni di **tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica o dell’interesse nazionale**.



La nozione di “tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica” è citata nell’attuale testo costituzionale dall’articolo 120, secondo comma, tra i presupposti che giustificano l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali.

Il riferimento all’ “interesse nazionale” quale limite alla potestà legislativa regionale era già contenuto nel testo originario della Costituzione ed era stato successivamente cancellato dalla riforma del titolo V del 2001 (benché solo formalmente, in quanto mantenuto vivo dalla Corte costituzionale attraverso il richiamo al “principio di unità e indivisibilità della Repubblica” sancito dall’immutato articolo 5 della Costituzione).

Considerata l’estrema cautela che deve caratterizzare l’esame e l’approvazione di provvedimenti fortemente lesivi dell’autonomia regionale, l’attivazione della clausola mette in moto un particolare procedimento legislativo di garanzia che prevede la partecipazione “rinforzata” del Senato in qualità di portavoce degli interessi delle istituzioni locali.

FOCUS TEMATICI GLI EFFETTI DELLA RIFORMA SULLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Se la riforma determina un netto cambiamento rispetto al modello federalista e devolutivo che aveva ispirato le modifiche del 2001, questa inversione di rotta non colpisce le Regioni a Statuto speciale. Il nuovo titolo V, infatti, non si applica a esse grazie a una delle “disposizioni transitorie”, l’articolo 39, comma 13, che contiene un’apposita “clausola di salvaguardia” e il richiamo al principio della “previa intesa”.

La “clausola di salvaguardia”

Si tratta di una norma alquanto complessa e articolata, che racchiude in sé tre differenti proposizioni in base alle quali:

- le modifiche al titolo V della Costituzione, introdotte dal capo IV del disegno di legge di riforma, non si applicano alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi Statuti sulla base di intese con i medesimi enti territoriali;
- dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale, e sino alla revisione degli Statuti, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome si applica l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel testo attualmente vigente. Viene così estesa a tali enti la possibilità di accedere al cosiddetto “regionalismo differenziato” acquisendo “ulteriori forme di autonomia” in determinate materie. Nel frattempo restano anche ferme alcune garanzie previste dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione riguardo al potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti territoriali e alla determinazione dei casi di esclusione dall’esercizio delle funzioni nei confronti dei titolari di organi di governo regionali e locali in caso di accertamento dello stato di grave dissesto finanziario;
- dopo la revisione degli Statuti è esteso alle Regioni speciali il meccanismo del “regionalismo differenziato”, nella versione “riveduta” dal nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione.



Il “regionalismo differenziato”

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione vigente consente di attribuire alle Regioni a Statuto ordinario ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie di competenza concorrente, nonché in quelle inerenti all'organizzazione della giustizia di pace, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Si tratta di quello che è definito, appunto, “regionalismo differenziato”, poiché permette ad alcune Regioni di acquisire poteri diversi da quelli delle altre. L'assegnazione di tali maggiori competenze richiede un particolare procedimento: deve essere approvata con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali. La legge, il cui contenuto è definito d'intesa con la Regione, è deliberata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Fino ad oggi, peraltro, questo procedimento non ha mai trovato completa attuazione.

La riforma mette mano al “regionalismo differenziato”, introducendo le seguenti modifiche:

- vengono ridotti gli ambiti dai quali le Regioni possono attingere le maggiori forme di autonomia. Scompare, infatti, il riferimento alle competenze concorrenti e sono indicate le seguenti materie: organizzazione della giustizia di pace, disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria, programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica, politiche attive del lavoro e istruzione e formazione professionale, commercio con l'estero, beni culturali e paesaggistici, ambiente e ecosistema, ordinamento sportivo, attività culturali, turismo, governo del territorio;
- per l'approvazione della legge che attribuisce le ulteriori forme di autonomia è sufficiente la maggioranza dei votanti (maggioranza semplice);
- per suddetta legge, l'iniziativa della Regione interessata non è più condizione necessaria ma solo eventuale (il nuovo testo prevede una legge “anche” su richiesta della Regione);
- è necessario che la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio.



La laboriosa formulazione della disposizione transitoria

Nel corso dell'esame parlamentare è stata sostituita l'espressione “adeguamento” degli Statuti con il termine “revisione” per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome. Il cambiamento non è privo di significato, in quanto sottintende che gli Statuti non saranno modificati per conformarsi in maniera meccanica alla riforma, ma faranno oggetto di un intervento più articolato di riscrittura, che ne potrà quindi salvaguardare le peculiarità.

Per effetto della “clausola di salvaguardia”, e fino a quando non sono rinegoziate le forme e condizioni particolari di autonomia di cui oggi dispongono, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome restano immuni alle nuove e più restrittive regole del titolo V che colpiscono le altre Regioni. Soprattutto, esse conservano tutte le competenze legislative attualmente assegnate loro dalla Costituzione e dagli Statuti speciali – compreso l'intero catalogo delle materie “concorrenti” finora indicate in Costituzione – e non sono immediatamente toccate

dall'eventuale attivazione della “clausola di supremazia” da parte del Governo.

La riforma del 2001 aveva assicurato una posizione rafforzata alle Regioni speciali attraverso la cosiddetta “clausola di maggior favore” affinché esse non fossero mai oggetto di un trattamento peggiore rispetto a quanto previsto per le Regioni ordinarie. Poiché, invece, l'attuale riforma “peggiora” la condizione di queste ultime, la clausola agisce questa volta evitando che questo peggioramento operi nei loro confronti. Si può quindi immaginarla come una specie di “paracadute” che evita alle autonomie speciali un impatto brutale della manovra riformatrice.

Mentre alle Regioni ad autonomia ordinaria si applica in tutto e per tutto il nuovo titolo V, per quelle ad autonomia speciale vale dunque un sistema di regole misto, simile all'attuale, e comprensivo anche delle possibilità offerte dall'estensione delle norme sul “regionalismo differenziato”.

Con l'entrata in vigore della riforma si prospetta un quadro giuridico complesso, quasi un rompicapo di norme sovrapposte, nel quale appaiono ulteriormente accentuate le differenze tra le Regioni a Statuto ordinario e quelle speciali.



Gli studiosi del diritto costituzionale hanno espresso opinioni discordanti fra loro circa il fatto che le Regioni a Statuto speciale possano continuare anche dopo la nuova riforma a beneficiare della “clausola di maggior favore”.

Il principio della “previa intesa”

La clausola di salvaguardia delle autonomie speciali contiene un'importante novità. Si tratta del principio della “previa intesa” nell'ambito dei procedimenti di revisione statutaria. L'uso di tale espressione significa l'obbligo di un accordo preventivo tra lo Stato e le Regioni autonome circa i contenuti delle modifiche da apportare ai rispettivi Statuti speciali.



Attualmente, infatti, ogni modifica agli Statuti speciali - che sono approvati con legge costituzionale - deve essere deliberata per due volte sia dalla Camera che dal Senato. In questo procedimento, però, il ruolo dei Consigli regionali è limitato all'espressione di un parere, nel caso le modifiche non siano nate da un'iniziativa consiliare. Il Parlamento non è cioè vincolato al rispetto delle indicazioni della Regione e ne può modificare a proprio piacere le proposte. Ciò significa che le Regioni non dispongono di alcuno strumento efficace per far valere la propria voce ed evitare che il Parlamento possa approvare unilateralmente modifiche non condivise o addirittura stravolgere i contenuti dell'autonomia speciale. Di qui l'interesse per questa innovazione, fortemente sollecitata dai parlamentari delle Regioni speciali.

Da molti anni la Valle d'Aosta e le altre realtà a Statuto speciale chiedono che il principio della previa intesa sia inserito all'interno delle carte statutarie e diventi una regola applicabile per ogni futura modifica di queste ultime. Il riferimento alla previa intesa contenuto nella disposizione transitoria rappresenta un importante passo in avanti verso la direzione auspicata.

Dal punto di vista tecnico, però, sono ancora molti i nodi da sciogliere. La norma, infatti, non specifica nulla circa la forma che deve prendere l'intesa e le sue modalità attuative. Si tratterà di individuare con precisione l'organo autorizzato a stipulare l'accordo per conto della Regione (Giunta o Consiglio regionale?) e decidere se tale intesa presenterà un carattere "forte", consentendo alla Regione di avere l'ultima parola sul testo concretamente votato dal Parlamento nei suoi contenuti definitivi.

Per concludere, si segnala che l'ultima delle disposizioni transitorie del progetto di riforma è specificatamente rivolta alla Valle d'Aosta. Si tratta di una clausola che, a scanso di eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla cancellazione delle Province dal nuovo testo della Costituzione, chiarisce che la nostra Regione conserva l'esercizio delle funzioni amministrative provinciali che le sono state assegnate alla data di entrata in vigore della riforma.

La Provincia di Aosta è stata abolita nel 1945 dal decreto legislativo luogotenenziale n. 545, che aveva assegnato le relative funzioni alla circoscrizione autonoma Valle d'Aosta, diventata successivamente Regione autonoma.

Rispetto alla sparizione delle Province come enti costituzionalmente previsti, la Valle d'Aosta si garantisce quindi il mantenimento delle corrispondenti funzioni finora esercitate. Laddove tali competenze fossero perciò in futuro destinate dallo Stato ad altri enti o agenzie, per il territorio valdostano sarebbe salvaguardato il loro esercizio da parte della Regione.

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COM'È ADESSO

COME CAMBIA CON LA RIFORMA

NB - per agevolare la lettura, si riportano solo gli articoli modificati dalla riforma (le modifiche sono evidenziate in bianco)

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

PARTE SECONDA ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I IL PARLAMENTO

TITOLO I IL PARLAMENTO

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
SEZIONE I Le Camere Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	SEZIONE I Le Camere Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Art. 57 Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	Art. 57 Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Art. 58 I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.	<i>L'articolo è abrogato</i>	Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Art. 63 Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Art. 59 È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Art. 59 È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.	Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
Art. 60 La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	Art. 60 La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	Art. 64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Art. 64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 61 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Art. 61 L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.	Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Art. 62 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	Art. 62 Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.		

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Art. 67 Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Art. 69 I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. Art. 66 Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore. Art. 67 I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Art. 69 I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.	SEZIONE II La formazione delle leggi Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	SEZIONE II La formazione delle leggi Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i <i>referendum</i> popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati. Art. 71 L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Art. 72 Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di <i>referendum</i> popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione. Art. 72 Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.	Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge. Art. 73 Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Art. 75 È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. Art. 74 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata. Art. 75 È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i>. Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i>. Art. 77 Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.	La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. Art. 80 Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Art. 81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. Art. 80 La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere. Art. 81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Art. 78 Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. Art. 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	Art. 78 La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. Art. 79 L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.		

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Art. 82 Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. Art. 82 La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 83 Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Art. 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Art. 85 Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Art. 86 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. Art. 87 Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Può inviare messaggi alle Camere.	Può inviare messaggi alle Camere.	Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.		
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	TITOLO III IL GOVERNO	TITOLO III IL GOVERNO
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	SEZIONE I Il Consiglio dei ministri	SEZIONE I Il Consiglio dei ministri
Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Art. 94 Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati .
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati . Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere .	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati .	Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Può concedere grazia e commutare le pene.	Può concedere grazia e commutare le pene.	Art. 96 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	Art. 96 Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati , secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Conferisce le onorificenze della Repubblica.		
Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Art. 88 Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente , sciogliere la Camera dei deputati .		

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
SEZIONE II La Pubblica Amministrazione. Art. 97 Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. SEZIONE III Gli organi ausiliari Art. 99 Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.	SEZIONE II La Pubblica Amministrazione. Art. 97 Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’amministrazione Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. SEZIONE III Gli organi ausiliari <i>L’articolo è abrogato</i>	TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Art. 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE E I COMUNI Art. 114 La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Art. 116 Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata. Art. 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione;	e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
60		19	

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale; p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile; v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.	Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.	

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Art. 119 I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti 20ter. Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti 20ter. Art. 120 La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. Art. 121 Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. Art. 122 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
	68		69

COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA	COM'È ADESSO	COME CAMBIA CON LA RIFORMA
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Art. 132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. Art. 133 Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. Art. 132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. Art. 133 La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI SEZIONE I La Corte costituzionale. Art. 134 La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Art. 135 La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI SEZIONE I La Corte costituzionale. Art. 134 La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma. Art. 135 La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a **deputato**, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

STRUMENTI PER SAPERNE DI PIU'

Azzoni V., *Istituzioni di diritto regionale valdostano*, Tipografia La Vallée, Aosta, 2008;

Barbagallo R., *La Regione Valle d'Aosta*, Giuffrè, Milano, 2002;

Benedikter T. (a cura di), *Tentativi e prospettive di ammodernamento degli statuti speciali: velleità o pragmatismo?*, in *Con più democrazia verso più autonomia*, Politis, Bolzano, 2014;

Bin R., Pitruzzella G., *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2006;

Brunelli G., *La funzione legislativa bicamerale nel testo di revisione costituzionale: profili problematici*, rivista Associazione italiana dei Costituzionalisti n. 1/2016;

Carli M., *La riforma costituzionale*, Intervento al quarto *Seminario delle Università toscane sulla riforma costituzionale*, Firenze, 15 febbraio 2016, in rivista Osservatorio sulle fonti;

Carrozza P., *Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, (Statuto Valle d'Aosta)*, in *Commentario della Costituzione, Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993)*, Bologna, 1995;

Consiglio regionale della Valle d'Aosta (a cura del), *Effetti sull'ordinamento della Valle d'Aosta della legge costituzionale n. 2 del 2001, relativa alle modifiche dello Statuto speciale, e della legge costituzionale n. 3 del 2001, relativa alle modifiche del titolo V, parte seconda, della Costituzione*, Aosta, 2005;

D'Atena A., *Diritto regionale*, Giappichelli, Torino, 2013;

D'Atena A., *La specialità regionale tra deroga ed omologazione*, in rivista Associazione italiana dei Costituzionalisti n. 1/2016;

De Siervo U., *Una prima lettura del progettato nuovo art. 117 Cost.*, in rivista Associazione italiana dei Costituzionalisti n. 1/2016;

Dickmann R., *Osservazioni sulla nuova organizzazione del processo legislativo dopo la riforma costituzionale*, in *federalismi.it* n. 4/2016;

Ferrari G. F., *Valle d'Aosta*, in *Le Regioni*, Fascicolo 5, settembre-ottobre 2011;

Gianniti L., Lupo N., *Corso di diritto parlamentare*, il Mulino, Bologna, 2008;

Gruppo di ricerca A.S.A., *L'impatto della revisione costituzionale in tema di riforma del Senato e del titolo V (A.S. n. 1429) sul sistema delle autonomie speciali alpine*, Trento, settembre 2014;

Louvin R., *La Valle d'Aosta Genesi, attualità e prospettive in un ordinamento autonomo*,

Musumeci, Aosta, 1997;

Louvin R., *La “previa intesa” come via obbligata per il processo di riforma degli Statuti speciali*, in *Parlamenti regionali* n. 8, 2003;

Louvin R., *Le nouveau Sénat à l’issue de la réforme constitutionnelle “Renzi - Boschi”*, in *La lettre d’Italie, Droit & Vie politique italienne* n. 8, marzo 2016;

Lupo N., *La (ancora) incerta natura del nuovo Senato: prevarrà il cleavage politico, territoriale o istituzionale?*, in *federalismi.it* n. 4/2016;

Mastromarino A., *Alcune prime (sparse e brevi) riflessioni in merito al progetto di superamento del bicameralismo paritario in approvazione alle Camere*, in *federalismi.it* n. 5/2016;

Pajno S., Rivosecchi G., *Le autonomie speciali e la riforma costituzionale: profili problematici ed effetti di complicazione normativa*, in *rivista Astrid* n. 3/2016;

Palermo F., Parolari S. (a cura di), *Affinità elettive e nuovi strumenti al servizio della specialità: la Regione Valle d’Aosta e il percorso delle riforme*, in *Riforma costituzionale e Regioni. Riflessioni a prima lettura sul nuovo titolo V della Costituzione*, Accademia Europea Bolzano, Eurak book, Bolzano, 2015;

Poggi A., *Le funzioni legislative e amministrative nelle autonomie speciali, tra vecchie e nuove fonti e realtà effettiva*, in atti del seminario *Il futuro delle Regioni a Statuto speciale alla luce della riforma costituzionale*”, Roma, 27 gennaio 2016;

Staiano S., *Le leggi monocamerali (o più esattamente bicamerali asimmetriche)*, in *rivista Associazione italiana dei Costituzionalisti* n. 1/2016;

Toniatti R., *Le prospettive di revisione costituzionale e l’ipoteca neo-centralista sulla riforma dell’ordinamento regionale*, in *rivista Associazione italiana dei Costituzionalisti* n. 2/2013.

PER APPROFONDIRE SUL WEB

<http://www.consiglio.vda.it/>

http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme_costituzionali_ed_elettorali

<http://www.senato.it/home>

<http://www.parlamentiregionali.it/>

<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/>

<http://www.federalismi.it/>

<http://www.osservatoriosullefonti.it/>

<http://www.liatn.eu/>

<http://www.issirfa.cnr.it/1,1.html>

<http://www.astrid-online.it/>

<http://passodopopasso.italia.it/>

<http://www.libertaegustizia.it/>

Di seguito si riportano le disposizioni transitorie del disegno di legge costituzionale, oggetto di approfondimento nei “focus tematici”:

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

